



**Comune di Lavagna**  
*Provincia di Genova*  
**Servizi alle Imprese e al Territorio – U.O. Il.pp.**  
**Impianti tecnologici e sportivi**

**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI  
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE**  
**(relazione ex art.34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012)**

**Lavagna, 07/12/ 2013**



## 1. CONTESTO NORMATIVO – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La materia di servizi pubblici locali è stata per anni disciplinata dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Tale disposizione è stata superata in seguito all'approvazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, che ha inteso delineare una nuova disciplina organica del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (disponendo al contempo l'abrogazione dell'art. 113 del T.U.E.L. nelle «parti incompatibili»).

Il 20 luglio 2011, a seguito dell'esito del referendum di giugno 2011, è stato pubblicato sulla G.U. n. 167, il d.p.r. 113/2011, che ha di fatto sancito l'avvenuta abrogazione dell'articolo 23-bis del d.l. 112/2008.

Il legislatore è quindi intervenuto con l'emanazione del dl 138/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 ed entrato in vigore il giorno stesso. In particolare gli artt. 3 e 4, contengono alcune disposizioni inerenti l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al risultato del referendum popolare del giugno scorso, che aveva abrogato le norme dell'articolo 23 bis del dl 112/2008 smi, ed alla normativa dell'unione europea.

Anche la disciplina contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 199 in data 20 luglio 2012. In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.

Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma, escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. d.lgs. n. 267/2000), ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione. Lo stesso Governo, nell'approvare il programma in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario", ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito.

Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai d.l. n. 174 e 179/2012., convertito in legge n. 211 del 17/12/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:

- a) con gara per l'individuazione del concessionario;
- b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);
- c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

Il già citato decreto Legge 18.10.2012, n. 179, recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come convertito in legge in data 13.12.2012 all'art. 34, comma 20 (come risultante nel testo normativo in sede di conversione in legge - ex comma 13) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, **l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.**

La relazione di cui all'art. 34, comma 20 suddetto, va sviluppata ed approvata ad ogni rinnovo di affidamento di servizio pubblico locale da parte del singolo ente affidante. Scopo del presente documento, come sopra già affermato, è di dare attuazione a quanto previsto dalla norma in funzione sull'affidamento della gestione di alcuni impianti sportivi comunali e palestre ed impianti del parco del cotonificio

Premesso quanto sopra il Comune intende procedere nelle selezioni per l'individuazione dei futuri gestori degli impianti sportivi comunali e per l'attribuzione agli stessi di specifici compiti connessi alla gestione ed al mantenimento degli stessi.

## **2. CONTESTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti delle norme sopracitate con riferimento all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali evidenziando:

- le ragioni che hanno spinto il Comune ad affidarsi al libero mercato;
- la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie;
- i contenuti del servizio pubblico e le indicazioni delle compensazioni economiche, ove previste.

## **3. RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO**

La nozione di servizio pubblico locale , sulla base delle interpretazioni dalla giurisprudenza comunitaria ( corte di giustizia UE 18/06/1998 C35/96 commissione VS Italia) deve considerarsi omologa a quella comunitaria di " servizio di interesse economico generale"

La qualifica di locale è connessa alla dimensione territoriale in cui il servizio si esplica.

I servizi di interesse economico generale definiscono in genere servizi forniti dietro remunerazione finalizzati all'assolvimento di una "mission" di interesse generale fatta propria dall'Ente pubblico e di conseguenza assoggettati al regime di obblighi di servizio pubblico.

Tali obblighi definiscono i requisiti specifici del servizio che saranno imposti dal Comune al futuro assuntore per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale.

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare se l'attività presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale.

Il comune di Lavagna è proprietario dei seguenti impianti sportivi :

- **Palestra comunale "La scafa"**

L'impianto è ubicato in c.so Genova ed è costituito:

- da una palestra delle dimensioni di circa mt.30 x mt. 18, con pavimento in parquet
- da due spogliatoi atleti ed un spogliatoio arbitri corredati da docce e servizi
- locale centrale termica
- locale magazzino all'interno del quale sono installati l'unità ventilante ed il quadro elettrico generale
- tribunetta con annessi servizi igienici

L'impianto è completo di impianto di illuminazione ambiente e di emergenza e di impianto di riscaldamento

- **Palestra "Don Gnocchi"**

L'impianto è ubicato in via Dante ed è costituito da

- una palestra delle dimensioni di circa mt.28 x mt.21 con pavimento in parquet
- tribuna prefabbricata
- da due spogliatoi atleti e spogliatoio arbitri corredati da docce e servizi igienici
- locale magazzino – infermeria

L'impianto è completo di impianto di illuminazione ambiente e di emergenza e di impianto di riscaldamento che usufruisce della centrale termica in dotazione all'edificio scolastico adiacente. Trattandosi di palestra "scolastica", ai sensi dell'art.90 comma 26 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'impianto - compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 - deve essere posto a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Lavagna o in comune ad esso confinante.

In ogni caso le summenzionate attività didattiche e sportive della scuola sono assolutamente prioritarie.

- **Palazzetto dello sport "Parco del cotonificio"**

L'impianto è ubicato all'interno del Parco del cotonificio, in via Aurelia, ed è composto da:

- Piscina con vasca natatoria delle dimensioni di circa mt.34 x mt. 21; vasca per uso terapeutico; vasca per bambini
  - Palestrina per muscolazione
  - Spogliatoi per atleti ed arbitri corredati da docce e servizi igienici
  - Palestra delle dimensioni di circa mt.33 x mt.19 pavimentata in parquet
  - Locali di servizio quali infermeria, magazzini, ripostigli e locali tecnici
- al piano superiore sono presenti:
- un locale ristoro con relative pertinenze
  - una sala stampa
  - tribuna in muratura per la piscina

- tribuna in muratura per la palestra
- servizi igienici per il pubblico

L'edificio è dotato dei seguenti impianti tecnologici:

- centrale termica nella quale sono installate num. tre caldaie e relative apparecchiature impiantistiche
- num due unità ventilanti esterne
- locale esterno filtri
- locale cabina di trasformazione Mt/Bt con quadri b.t. e rifasamento
- centrale depurazione acque piscine disposta su due piani nei locali sottostanti le tribune; con impianto di ricircolo, riscaldamento e filtrazione; locale trattamento chimico acqua piscina; vasca di compenso; il quadro elettrico generale di questi impianti è ubicato lungo il muro perimetrale che divide i locali dal corridoio di accesso alla palestra
- locale quadri elettrici relativi al funzionamento delle apparecchiature connesse all'impianto luce e F.M. della struttura
- impianto di termoventilazione ed impianto elettrico con tabellone elettronico palestra
- Impianti di illuminazione ambiente e di emergenza
- Impianti elettrici con tabellone elettronico di palestra e piscina

L'impianto è completo di impianto di illuminazione ambiente e di emergenza, di impianto di riscaldamento e condizionamento.

Il Comune si riserva la possibilità di costruire una ulteriore palestra completa di spogliatoi e servizi e di un ulteriore corpo di spogliatoi al servizio degli impianti esistenti; qualora fosse dato corso alle predette costruzioni i nuovi immobili realizzati andranno a far parte della presente concessione.

Il Concessionario nulla potrà osservare in merito alle predette variazioni né richiedere a compensazione alcuna contropartita.

- **Impianti tennis "Parco del cotonificio"**

L'impianto è ubicato all'interno del Parco del cotonificio, in via Aurelia, e comprende:

- num. tre campi da tennis pavimentati in terra battuta
- club house con spogliatoi e servizi ubicata ai piani terra e seminterrato della adiacente "villa Spinola"
- il Comune si riserva la possibilità di dotare uno dei tre campi di copertura pressostatica
- Il Comune si riserva inoltre la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di trovare, durante il periodo di validità del presente affidamento, una diversa collocazione per i predetti locali club house e spogliatoi, all'interno dell'area parco.
- Il Concessionario sarà in tal caso tenuto a trasferire le proprie attrezzature nei nuovi locali e nulla potrà osservare in merito alle predette variazioni né richiedere a compensazione alcuna contropartita.

- **Parco del cotonificio**

Trattasi del parco urbano circostante gli impianti descritti ai precedenti punti C e D; il parco nel suo complesso ha una superficie complessiva di mq.32.000 circa e comprende spazi attrezzati, prativi, un'area per gioco bimbi, un campo polivalente per pattinaggio – pallavolo – pallacanestro all'aperto, aree verdi in genere.

L'area è completa di percorsi pedonali, impianti di illuminazione, impianti di irrigazione.

- **Impianto della Besanza**

Il complesso sportivo è ubicato in via Torrente Barassi (loc. Besanza) nella frazione di Cavi ed è costituito:

da due campi da calcetto pavimentati in erba sintetica

da spazi aperti a utilizzo polivalente

da un edificio adibito a spogliatoi, servizi, club house e centrali termiche

Gli impianti sportivi sono completi di impianto di illuminazione ambiente e di emergenza

Si specifica che per gestione di impianti sportivi siano da intendere tutte quelle attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione di tutti gli spazi attrezzati per lo sport con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento della pratica sportiva nelle migliori condizioni; nelle attività sono da comprendersi tutti i servizi di pulizia, sorveglianza, manutenzione sia degli impianti stessi che di tutte le aree verdi e grigie adiacenti, necessari a mantenerli in buono stato e sicuri per la fruizione.

La gestione degli impianti comprende :

- Attività di promozionali e di comunicazione e diffusione della pratica sportiva;
- Organizzazione tecnica delle attività;
- Gestione amministrativa della società;
- Sorveglianza degli impianti e delle aree adiacenti;
- Manutenzione e pulizia degli impianti e delle aree verdi e grigie connesse
- Manutenzione specifica delle aree verdi ( con sfalci e potature, ecc.ra)

Inoltre la società che gestirà l'impianto dovrà essere in regola per quanto riguarda le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro dovrà:

- a) nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- b) effettuare una Valutazione dei Rischi dell'ambiente di lavoro
- c) elaborare un documento nel quale siano specificati, oltre ai risultati della valutazione, le Misure di Prevenzione da attuare ed il Programma di Attuazione delle stesse
- d) informare ed addestrare ciascun lavoratore sui rischi connessi all'attività in generale ed in maniera specifica in relazione alla mansione svolta
- e) organizzare la Riunione Periodica in materia di salute e sicurezza\_

Per quanto attiene la sicurezza antincendio si evidenzia che i criteri in base ai quali è organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale datato 10 Marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

La società che gestirà l'impianto sportivo sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

La gestione deve essere improntata a criteri di economicità, trasparenza e utilizzazione razionale di tutte le risorse disponibili.

Lo sport infatti è da considerarsi una esigenza sociale per occorre prevedere un'adeguata organizzazione capace non solo di soddisfare le richieste di attività ma anche di sviluppare la domanda di sport.

I motivi che giustificano il ricorso al libero mercato sono :

1. le difficoltà tecnico- giuridiche ad assumere direttamente in economia la gestione;
2. diversità delle strutture sportive con rari diversi che comporta un asstto organizzativo complesso e con personale non nella disponibilità dell'ente, viste le limitazione sul personale
3. professionalità non presenti nell'organico del Comune.

#### **4. Forma di affidamento**

Il quadro normativo abbraccia la legislazione nazionale e quella regionale.

L'art. 90 c. 25 della legge 289/02 prevede che la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche , enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ecc.ra .

Infine tenendo in considerazione le norme regionali si ritiene che l'individuazione del/dei futuri gestori debba avvenire mediante una procedura aperta .

#### **5. CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che il l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle relative pertinenze costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica

La forma di affidamento del servizio, mediante gara di evidenza pubblica, la cui natura giuridica di concessione di servizio pubblico locale, non impedisce l'applicazione delle norme più stringenti per l'affidamento degli appalti di pubblici servizi di cui al decreto legislativo n 163/2006 e s.m.i, è idonea ad assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione.

La successiva pubblicazione sul sito internet comunale della presente relazione è idonea a garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

( per. Ind. P. Donati )

**IL DIRIGENTE**

(ing. R. Cogorno )